



**ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA
SICUREZZA DEL LAVORO**

DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE

00184 Roma ...
Via Urbana 167

DOM / DIR

**Prot. n. A00-09/0000173/06
del 16/1/2006**

Ai Direttori dei Dipartimenti Centrali
Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE n. 1/06

**Oggetto: Applicazione del D.M. 329/04 di attuazione dell'Art 19 del D. Lgs. 93/2000 –
Ulteriori chiarimenti tecnici e procedurali**

La presente Lettera Circolare è inviata a parziale modifica ed integrazione della precedente Lettera Circolare n. 15/05 del 6/12/2005 di pari oggetto, in seguito ad ulteriori approfondimenti degli argomenti riportati.

Tali chiarimenti sono suscettibili di futuri aggiornamenti, in considerazione delle novità introdotte dal citato D.M. che possono dar luogo ad ulteriori incertezze di interpretazione e di attuazione, in attesa della emanazione delle Specifiche tecniche a riguardo previste dall'art. 3 dello stesso D.M. 329/04.

Art. 6 comma 1 lettera b) del D. M. 329/04 : Relazione tecnica, immatricolazioni e addebito

L'art. 6 relativo alla dichiarazione di messa in servizio di una attrezzatura a pressione, presuppone che al momento della presentazione della dichiarazione la eventuale verifica obbligatoria prevista all'art. 4 comma 2 sia già stata effettuata e che gli accertamenti tecnici relativi siano già stati eseguiti dal soggetto verificatore esaminando la documentazione tecnica necessaria messa a disposizione dall'Utente.

I contenuti della relazione tecnica di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 6 pertanto hanno soltanto lo scopo di fornire informazioni tecniche sulle condizioni di installazione e di esercizio della nuova attrezzatura (o insieme) e sulle misure di sicurezza, protezione e controllo adottate, in modo che l'Ispesl e la ASL siano al corrente della natura della nuova installazione e possano archiviare il tutto per futuri adempimenti.

La dichiarazione di messa in servizio inviata all'Ispesl dall'Utente deve essere visionata da un tecnico dell'Ispesl per controllare che gli allegati alla dichiarazione stessa contengano le informazioni tecniche richieste dai punti a), b), c) ed eventualmente d) ed e), le quali devono risultare comprensibili e formalmente complete, senza ulteriori accertamenti tecnici o richieste di ulteriore documentazione tecnica probante. Se le informazioni richieste risultano formalmente incomplete o non comprensibili il Dipartimento territoriale dell'Ispesl provvederà a richiedere all'Utente le informazioni o documentazioni a completamento degli allegati richiesti. Se o quando la dichiarazione è completa e corretta, si provvederà a rilasciare all'Utente ricevuta della regolarità della dichiarazione. e si addebiterà a tempo la valutazione della dichiarazione secondo le tariffe Ispesl vigenti, con l'addebito minimo di un'ora.

Ad eccezione delle attrezzature e degli insiemi per i quali viene chiesta all'Ispesl la effettuazione della verifica obbligatoria di messa in servizio, nessuna immatricolazione Ispesl di attrezzature a pressione o insiemi va effettuata per le dichiarazioni di messa in servizio che

perverranno all'IspeSl, sia se sono corredate da verbali di altri Enti, sia se riguardano attrezzature o insiemi esclusi dalle verifiche di primo impianto.

La immatricolazione delle attrezzature assoggettate dall'IspeSl a controllo di messa in servizio va fatta sia alle attrezzature singole che alle attrezzature contenute in insiemi.

Se l'Utente effettua la dichiarazione di messa in servizio e contemporaneamente chiede all'IspeSl anche la verifica obbligatoria di messa in servizio, allora tutte le operazioni e gli addebiti sopra riportati verranno sommati alle operazioni e addebiti relativi alla verifica obbligatoria ed all'Utente verrà inviato un addebito onnicomprensivo.

Dichiarazione di messa in servizio di attrezzature semplici a pressione

Gli artt. 4 e 6 del D.M. 329/04 si applicano alle attrezzature di cui all'art. 1 dello stesso D.M. e pertanto anche agli apparecchi semplici a pressione, i quali pur non rientranti nella Direttiva PED sono contemplati nel D.M.329/04.

In funzione dell'art. 2 restano comunque esclusi anche dalla applicazione del D.M. 329/04 gli apparecchi semplici a pressione aventi comunque capacità inferiore o uguale a 25 litri e quelli con capacità inferiore o uguale a 50 litri se la pressione di esercizio è non maggiore di 12 bar.

In funzione dell'art. 5 comma 1 punto c) non sono soggetti a verifica obbligatoria i recipienti semplici a pressione con pressione non maggiore di 12 bar e contemporaneamente PSxV minore di 8000 bar (sia se vengono installati come insiemi che come attrezzature)..

E' da tener presente inoltre che i recipienti a pressione semplici (se non sono soggetti a corrosione) con pressione non maggiore di 12 bar e prodotto PSxV non maggiore di 12.000 sono esclusi dalle verifiche di riqualificazione periodica.

Da quanto sopra esposto si ricava pertanto che i recipienti a pressione semplici non soggetti a corrosione con pressione non maggiore di 12 bar e con prodotto PxV non maggiore di 8000 risultano esclusi dall'obbligo della dichiarazione di messa in servizio in quanto risultano esclusi sia dalla verifica obbligatoria di primo impianto, sia dalle verifiche di riqualificazione periodica.

Inoltre i recipienti a pressione semplici soggetti a corrosione, anche se esclusi dalle verifiche obbligatorie di primo impianto, non sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione di messa in servizio (che deve contenere fra l'altro le misure di sicurezza adottate se l'attrezzatura esclusa non è un insieme) in quanto restano soggetti alle verifiche di riqualificazione periodica.

Procedura per denunce di riqualificazione di tubazioni già in servizio (Art. 16 D.M. 329/04)

L'Utilizzatore deve denunciare all'IspeSl entro Gennaio 2009 i recipienti per liquidi e le tubazioni mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.

Ciò significa che sono da prendere in considerazione soltanto le seguenti categorie di recipienti per liquidi e tubazioni:

- per fluidi del Gruppo 1 (Tabella dell'Allegato A) :
 - Recipienti per liquidi di I, II e III Categoria
 - Tubazioni per liquidi, vapori e gas di I, II e III Categoria
 -
- per fluidi del Gruppo 2 (Tabella dell'Allegato B) :
 - Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati di III Categoria
 - Nessuna tubazione per liquidi
 - Nessun recipiente per liquidi

La denuncia all'IspeSl dell'Utente deve contenere quanto prescritto nelle lettere a), b) e c) del c. 2 dell'art. 16. La valutazione dello stato di conservazione e di efficienza (lettera c)) deve risultare da

una relazione tecnica che illustri i criteri utilizzati per la valutazione e indichi le indagini e i controlli effettuati per la valutazione dello stato di conservazione ed efficienza.

La denuncia deve essere visionata da un tecnico dell'Ispesl per controllare che gli allegati alla denuncia stessa contengano le informazioni tecniche richieste, le quali devono risultare comprensibili e complete. In caso contrario il Dipartimento territoriale Ispesl provvederà a richiedere all'Utente le informazioni o documentazioni mancanti o integrative. Se o quando la denuncia è completa e corretta, si provvederà a rilasciare all'Utente ricevuta della avvenuta denuncia, e si addebiterà a tempo la valutazione della denuncia (il tempo impiegato dal tecnico Ispesl per valutare la denuncia e gli allegati più il tempo per la valutazione di eventuali integrazioni alla documentazione tecnica) secondo le tariffe Ispesl vigenti, con l'addebito minimo di un'ora e con l'arrotondamento all'ora intera per il tempo successivo impiegato.

Il comma 3 dell'art. 16 prevede che il soggetto preposto alla verifica periodica effettui presso l'Utente un intervento di riqualificazione periodica sulla attrezzatura denunciata. Se l'Utente chiede all'Ispesl di effettuare l'intervento di riqualificazione, il tecnico Ispesl che ha esaminato la denuncia si recherà dall'Utente per effettuare una verifica di integrità come definito all'art. 12, tenendo conto in modo particolare del comma 7. In tal caso il tecnico Ispesl deve poter esaminare i risultati di opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura; se l'Utente li ha già effettuati e citati nella relazione tecnica consegnata all'Ispesl il tecnico procederà alla loro valutazione, altrimenti il tecnico dovrà chiedere all'Utente di effettuarli.

Alla fine dell'intervento di riqualificazione verrà rilasciato un verbale di verifica e verrà addebitata la verifica con la tariffazione oraria, non essendo tariffata ancora la prestazione su tubazioni o recipienti per liquidi.

In caso di denuncia all'Ispesl e di contemporanea richiesta all'Ispesl di intervento di riqualificazione, tutte le operazioni e gli addebiti sopra riportati verranno sommati alle operazioni e addebiti relativi alla denuncia delle attrezzature, ed all'Utente verrà inviato un addebito onnicomprensivo.

Il Direttore del Dipartimento
Omologazione e Certificazione

(ing. Vittorio MAZZOCCHI)

Cann/..